

Protocollo d'Intesa tra la Regione Siciliana e A.I.O.P. Sicilia, IRCCS ISMETT e Ospedale "Buccheri La Ferla - Fatebenefratelli" di Palermo per l'impiego straordinario di personale sanitario presso ospedali pubblici siciliani al fine di fronteggiare l'emergenza da Covid-19.

L'Assessorato della Salute della Regione Siciliana - Dipartimento della Pianificazione Strategica, c.f. 80012000826/P. Iva 02711070827, in persona del Dirigente Generale *pro-tempore*, Ing. Mario La Rocca, autorizzato alla sottoscrizione del presente schema di Protocollo d'Intesa giusta deliberazione della Giunta di Governo n. _____ del _____

- da una parte -

e

-A.R.I.S. - Associazione Religiosa Istituti Socio Sanitari, c.f. 80200730580/P. Iva 05151661005, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, Avv. Salvatore Vecchio, c.f. VCCSVT63P27E532Z, con sede legale in (93100) Caltanissetta, Ctr. Bagno, presso Associazione Casa Famiglia Rosetta;

-A.I.O.P. - Associazione Italiana Ospedalità Privata, Sede Regione Sicilia, c.f. 97008350833, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, Dott. Marco Ferlazzo, c.f. FRLMRC59A04F158N, con sede legale in (93100) Caltanissetta, Ctr. Bagno, presso Associazione Casa Famiglia Rosetta;


-IRCCS ISMETT s.r.l., P. Iva 04544550827, con sede legale in (901233) Palermo, Discesa dei Giudici n. 4, e sede operativa in (90127) Palermo, Via Tricomi n. 5, in persona dei legali rappresentanti *pro-tempore*, Dott. Camillo Ricordi, Presidente del Consiglio di Amministrazione, c.f. RCRCLL57D01Z405B, e Dott. Angelo Luca, Direttore dell'Istituto, c.f. LCUNGL59A31G273I;

-Ospedale "Buccheri La Ferla - Fatebenefratelli" di Palermo, c.f. 00443370580 - P. Iva 00894591007, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, _____, con sede legale in (90123) Palermo, Via Messina Marine 197 .

- dall'altra parte -

* * * * *

VISTA la l.r. n. 39/1988 e ss.mm.ii., che qualifica le strutture private accreditate come parte integrante del S.S.R.



VISTA la l.r. n. 5/2009 e ss.mm.ii., e segnatamente gli artt. 2, 7 e 25, che fissa il principio della pari dignità tra le strutture sanitarie di diritto pubblico e quelle di diritto privato accreditate del S.S.R., attraverso le quali, unitamente agli ospedali pubblici, vengono assicurati i LEA alla cittadinanza;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 23-*bis* del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. che, seppure con riferimento al personale delle PP.AA., agevola la mobilità tra pubblico e privato in un'ottica di leale collaborazione;

VISTO lo stato di grave emergenza determinato dalla diffusione del COVID-19 che ha determinato un aggravio di richieste assistenziali a carico delle strutture pubbliche e degli operatori sanitari che vi operano, in particolare in ambito infettivologico e rianimatorio, rendendo così problematico il mantenimento prestazioni sanitarie essenziali per fronteggiare l'emergenza COVID-19.


*concordano e stabiliscono
quanto segue*

Art. 1

1. Le Associazioni di categoria e le strutture private accreditate firmatari del presente Protocollo prestano il proprio pieno consenso, in relazione alle possibilità di ciascun Erogatore, a mettere a disposizione delle Aziende e degli Enti del S.S.R. della Regione Siciliana il proprio personale sanitario, che potrà prestare la propria opera presso strutture pubbliche per concorrere all'erogazione di prestazioni sanitarie presso gli Ospedali (Aziende ospedaliere e Presidi Ospedalieri delle Aziende Sanitarie Provinciali), che verranno individuati dal Dipartimento Pianificazione Strategica dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, per il tempo strettamente necessario a fronteggiare l'emergenza da COVID-19 e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo, rinnovabili in caso di ulteriore necessità.

Art. 2

1. Gli Erogatori privati accreditati di cui all'art. 1 dovranno sottoscrivere con le Aziende del S.S.R. specifici accordi convenzionali attuativi volti a disciplinare eventuali ulteriori aspetti di dettaglio, nel rispetto dei principi contenuti nel presente Protocollo.



2. Permane in capo all'Azienda del S.S.R. l'obbligo di rimborsare le ore lavorate nel caso in cui il rapporto intrattenuto, tra operatore privato accreditato e personale sanitario, sia un rapporto di dipendenza. Ove il rapporto tra operatore e proprio personale sanitario fosse di tipo libero professionale con esclusiva, l'ospedale che utilizza il personale sanitario avrà l'obbligo di remunerare direttamente il professionista, a fronte di presentazione fattura, per le ore/giornate lavorate, di cui dovrà inviare copia, per conoscenza, all'Ente erogatore privato accreditato.

3. Ulteriormente:

a) ogni aspetto conseguente e correlato alla firma del presente Protocollo sarà regolato, in conformità al medesimo, direttamente tra struttura privata accreditata e Azienda;

b) i rapporti con il personale individuato dalle strutture private accreditate per prestare la propria opera presso gli Ospedali del S.S.R. continueranno ad essere intrattenuti e regolati dagli accordi contrattuali attualmente in essere tra gli operatori privati accreditati e il proprio personale;

c) le strutture private accreditate continueranno a provvedere a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e previdenziali connessi e/o correlati al rapporto di lavoro con il proprio personale;


d) le strutture ospedaliere pubbliche dovranno assicurare la massima collaborazione al fine di consentire agli operatori privati accreditati di provvedere a tutte le comunicazioni agli Enti competenti previste dalla normativa *ratione temporis* applicabile (es. INAIL, INPS, etc.);

e) il personale individuato per l'erogazione di prestazioni di cui al presente Protocollo opererà in conformità alle indicazioni della Direzione Sanitaria dell'Ospedale, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari applicabili;

f) la supervisione al processo di esecuzione delle prestazioni e dell'attività necessaria sarà garantita, per gli aspetti organizzativi, procedurali e tecnico-scientifici, dalla Direzione Sanitaria dell'Ospedale e dal Direttore della Unità Operativa dell'Ospedale;

g) l'Ospedale garantirà al personale in questione la copertura assicurativa per la responsabilità civile nell'ambito dell'attività professionale svolta presso l'Ospedale;

h) la sorveglianza sanitaria, con esplicito riferimento a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., verrà svolta dagli operatori privati accreditati per il proprio personale, mentre la competenza igienico-organizzativa nonché la vigilanza e il rispetto delle



normative in materia di sicurezza verranno svolte dall'Ospedale sotto la responsabilità di quest'ultimo, essendo l'attività prestata presso gli ambienti di lavoro dell'Ospedale;

i) gli operatori privati accreditati garantiscono che il personale che sarà inviato presso l'Ospedale sia formato ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in merito ai rischi specifici propri dell'attività prestata, con specifico riguardo alla formazione come dettagliato nell'Accordo C.S.R. del 21 dicembre 2011 e ss.mm.ii.;

l) l'Ospedale fornirà al personale, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., informazioni sulle procedure inerenti le attività a rischio biologico, oltre a dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il personale svolgerà la prestazione, nonché sulle relative misure di prevenzione e di emergenza che il Personale stesso dovrà adottare;

m) l'Ospedale provvederà inoltre, ove necessario ed in relazione allo specifico contesto, alla formazione ed addestramento (ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.) in merito alle procedure specifiche per lo svolgimento delle attività, al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, sviluppando le necessarie misure di collaborazione e cooperazione tra datori di lavoro ed il personale coinvolto ex art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;

n) all'Ospedale competono gli obblighi della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuale (di seguito, DPI) in applicazione delle disposizioni *ratione temporis* applicabili, e sarà responsabile della formazione/addestramento specifico all'utilizzo degli stessi, ove necessario;

o) il personale inviato presso l'Ospedale dovrà:

- mantenere strettamente riservati e confidenziali tutti i dati, le informazioni e i documenti, ricevuti, consegnati e/o scambiati conservando tutte le Informazioni riservate con il massimo scrupolo e con tutte le cautele idonee a garantire il rispetto del presente impegno alla riservatezza;

- utilizzare le informazioni riservate esclusivamente per le finalità del presente protocollo;

- non divulgare alcuna informazione di cui sia venuto a conoscenza o in possesso in ragione o in occasione dell'esecuzione dell'attività;

- restituire immediatamente, su richiesta dell'Ospedale, tutti i documenti eventualmente ricevuti in esecuzione delle attività di cui al presente Protocollo;





- trattare le informazioni riservate nel pieno rispetto, *ratione temporis*: (a) del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., (b) del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e ss.mm.ii., (c) di ogni altra normativa applicabile in tema di dati personali e (d) dei provvedimenti e autorizzazioni emessi dalle competenti autorità di controllo;

- laddove obbligato, ai sensi di legge a comunicare informazioni riservate (a titolo esemplificativo, in base ad un provvedimento vincolante amministrativo o giudiziario, o in base a disposizioni inderogabili di legge o di regolamento) divulgarle in conformità alla legge e alle disposizioni *ratione temporis* applicabili;

p) le parti sottoscrittrici del presente Protocollo convengono che eventuali progressi reciproci rapporti già instaurati in relazione allo stato di emergenza di cui al presente Protocollo dovranno intendersi regolati dal presente Protocollo e dagli Accordi Attuativi stipulati tra gli operatori privati accreditati e le Aziende del S.S.R.

4. Gli Erogatori privati accreditati datoriali dovranno impegnarsi a rimuovere espressamente, sia pur in via temporanea, ogni potenziale ragione di incompatibilità derivante dalla presenza, nei contratti di lavoro intrattenuti con il proprio personale, di clausole di c.d. "esclusività" nell'effettuazione della prestazione lavorativa.


Art. 3

1. Le strutture private accreditate mettono a disposizione degli Ospedali, ove ve ne fosse necessità, previa richiesta del Dirigente Generale del D.P.S., alcuni p.l. accreditati e contrattualizzati, ciascuno secondo le proprie specialità e, ove presenti, i propri p.l. di T.I., Terapia Semintensiva e UTIC, come da tabella allegata ed inviata al Ministero della Salute, limitatamente al periodo legato all'emergenza e, comunque, non oltre giorni 60 (sessanta) dalla firma del presente Protocollo.

2. Le prestazioni effettuate dagli operatori, per conto dell'Ospedale pubblico, ove erogate oltre il budget annuale assegnato dalle AA.SS.PP. agli Erogatori, saranno oggetto di contratto aggiuntivo, in deroga alle disposizioni vigenti e a valere sul fondo per l'emergenza nazionale, di cui all'art. 44, co. 1 del D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018.

3. Al predetto fine, gli operatori si impegnano a:

- comunicare formalmente alla Regione la disponibilità di posti letto per specialità;
- limitare e/o rinviare, per quanto possibile e sulla scorta delle indicazioni cliniche, il ricovero, sia ordinario che in regime diurno, dei pazienti in lista di attesa programmata;



- rendere operative procedure concordate con gli Ospedali (Aziende ospedaliere e/o Presidi delle AA.SS.PP.), attraverso uno specifico Accordo attuativo, che consenta, nel rispetto della sicurezza del paziente e del presente Protocollo, il trasferimento, presso gli operatori, di pazienti già ricoverati presso le strutture pubbliche, non affetti da COVID-19, al fine di decongestionare gli stessi;

- regolamentare e contenere, al proprio interno, gli accessi dei visitatori/accompagnatori, in particolare nelle aree di degenza;

- predisporre percorsi "ad hoc" per i pazienti fragili (anziani, soggetti con comorbilità multiple, oncologici, immuno-compromessi, donne in gravidanza, assistiti in età pediatrica, etc.) prevedendo: riduzione del sovraffollamento nelle sale di attesa e nelle aree di stazionamento (corridoi, *front-office*, etc.) dei pazienti ambulatoriali, in regime di ricovero diurno, prevedendo misure quali lo scaglionamento degli accessi programmati;

- la predisposizione di adeguate misure di igiene, che garantiscano un'accurata pulizia/disinfezione/areazione degli ambienti, e preventive nei confronti dei pazienti/accompagnatori e dei professionisti sanitari (es. dispensatori di disinfettante/antisettico per le mani, guanti, mascherine, garantendone i relativi approvvigionamenti e la distribuzione), secondo le indicazioni contenute nelle direttive ministeriali e regionali in merito.

4. Le parti convengono che reciproci rapporti instaurati in relazione allo stato di emergenza dovranno intendersi regolati dal presente Protocollo e dagli Accordi Attuativi, stipulati tra gli operatori e le Aziende, in coerenza con quanto contenuto nel medesimo Protocollo.

L.C.S.


Palermo,

Il Dirigente Generale del D.P.S.

(Ing. Mario La Rocca)



I legali rappresentanti
delle associazioni di categoria


(Dott. Marco Ferlazzo n.q.)

(Avv. Salvatore Vecchio n.q.)

(Dott. Angelo Luca n.q.)

(Dott. Camillo Ricordi n.q.)